



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **09.30** nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso in data 21/09/2012 prot. N. 42841

OGGETTO:

Modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).

Atto nr. **79**

All'appello risultano PRESENTI:

SAGRAMOLA GIANCARLO	Sindaco
ARCIONI IOSELITO	Consigliere
BALDUCCI QUINTO	Consigliere
BONAFONI GIANCARLO	Consigliere
CASTRICONI VINCENZO	Consigliere
CROCETTI Geom. RICCARDO	Consigliere
D'INNOCENZO SILVANO	Consigliere
GIORDANI BRUNO	Consigliere
GUIDARELLI PIERO	Consigliere
LELI GIOVANNA	Consigliere
MALEFORA LILIA	Consigliere
MATTIOLI CLAUDIA	Consigliere
MELONI Ing. LEONANDO	Consigliere
OTTAVIANI MARCO	Consigliere
PARIANO GIUSEPPE LUCIANO	Presidente
PELLEGRINI ROBERTO	Consigliere
ROMAGNOLI SERGIO	Consigliere
ROSSI EMANUELE	Consigliere
SFORZA GINO	Consigliere
SILVI DANILO	Consigliere
SOLARI SERGIO	Consigliere
STROPPA RENZO	Consigliere
URBANI URBANO	Consigliere

Risultano ASSENTI:

GIROLAMETTI Avv. SANDRA	Consigliere
LEPORONI Dott. FRANCESCO	Consigliere

Totale presenti n. **23** .

È Altresì presente il consigliere straniero aggiunto El Idrissi Abdessalam

Scrutatori: Meloni, Castriconi, D'Innocenzo

Presiede l'adunanza **PARIANO GIUSEPPE LUCIANO** in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale Dott. Ernesto Barocci. La seduta è PUBBLICA.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli assessori: Tini, Alianello, Balducci, Galli, Paglialunga, Saitta



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

(Proposta n. 119 del 20/09/2012)

Oggetto: Modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).

Premesso che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a decorrere dall'anno 2012, in base alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dell'articolo 13 su citato;

Considerato che l'art. 14, comma 6 del D.Lgs.n. 23/2011, così come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L.n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012, ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, anche per i nuovi tributi;

Atteso che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l'adozione dei regolamenti, ai sensi dell'art. 42 del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che a seguito di eventi imprevisi e straordinari il Comune deve sostenere spese in sostituzione dello Stato/Regione i quali non hanno provveduto alla copertura finanziaria con risorse proprie;

Atteso che nella seduta del Consiglio Comunale del 26/07/2012, è stato stabilito di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta Municipale Propria la seguente modifica così come previsto dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 : *" Si intende, anche, abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata";*

Preso atto che si rende necessario modificare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2012;

Considerato che l'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU, entro il 30 settembre 2012, in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dal D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012, che hanno istituito l'imposta municipale propria a decorrere dall'1.1.2012;

Visto il D.Lgs. 504/1992, di disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, per le disposizioni ancora vigenti in base alla normativa su citata;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di apportare le seguenti modifiche al "Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta Municipale Propria" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2012, riportato nel testo integrato allegato alla presente proposta:

Art. 4

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata;

Art. 9

Aliquote

1. L'aliquota di base stabilita dall'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, per l'anno 2012, risulta così modificata:

- a) fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici): aliquota 10,6 per mille;
- b) fabbricati di categoria catastale D/5 (banche, assicurazioni): aliquota 10,6 per mille;
- c) aree edificabili: aliquota 10 per mille;
- d) tutti gli altri immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota 9,80 per mille.**

Di approvare il "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)" secondo il testo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 entra in vigore il primo gennaio 2012;

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, il presente regolamento viene inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

(f.to DE SIMONE Dott. IMMACOLATA)



Città di Fabriano
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

***Regolamento Comunale per la
disciplina
dell'Imposta Municipale Propria
(I.M.U.)***



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

INDICE

Articolo 1 **Oggetto del Regolamento**

Articolo 2 **Presupposto dell'imposta**

Articolo 3 **Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

Articolo 4 **Definizione di abitazione principale e pertinenze**

Articolo 5 **Soggetti passivi**

Articolo 6 **Base imponibile dei fabbricati e dei terreni**

Articolo 7 **Base imponibile delle aree fabbricabili**

Articolo 8 **Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili**

Articolo 9 **Aliquote**

Articolo 10 **Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici**

Articolo 11 **Esenzioni ed altre forme di agevolazione**

Articolo 12 **Dichiarazione**

Articolo 13 **Versamenti**

Articolo 14 **Rimborsi e compensazione**

Articolo 15 **Sanzioni ed Interessi**

Articolo 16 **Disposizioni finali**



Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Fabriano dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.n.446/1997, confermata dal D.Lgs. 23/2011.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree fabbricabili e di terreni.

Articolo 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Articolo 4

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 3. Per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata;**



Articolo 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati ed aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Articolo 6

Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni diversi da quelli agricoli e da quelli edificabili, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 7

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

Articolo 8

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
4. La dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, deve essere presentata dal proprietario dell'immobile, in allegato alla dichiarazione IMU.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000. La mancata presentazione o della predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 o della dichiarazione IMU o di entrambe comporta la decadenza dal beneficio della riduzione del 50%.
6. La riduzione di cui al comma 1, lettera b) non può essere applicata ad immobili su cui sono in corso interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
7. Non possono mai dar luogo a riduzione le opere edilizie annoverate nelle lettere C (interventi di restauro e di risanamento conservativo), D (interventi di ristrutturazione edilizia) ed E (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell'art.31 della legge n.457 del 1978, in quanto diviene tassabile l'area.

Articolo 9

Aliquote

1. L'aliquota di base stabilita dall'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, per l'anno 2012, risulta così modificata:
 - a) fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici): aliquota 10,6 per mille;
 - b) fabbricati di categoria catastale D/5 (banche, assicurazioni): aliquota 10,6 per mille;
 - c) aree edificabili: aliquota 10 per mille;
 - d) tutti gli altri immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota 9,80 per mille.**

Articolo 10

Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Articolo 11 **Esenzioni ed altre forme di agevolazione**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D. Lgs 504/92.
3. Le esenzioni di cui ai comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94, siti nel territorio del Comune di Fabriano, in quanto rientranti nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
5. Sono esenti i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Fabriano, ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'art. 15 Legge n. 984/1977, così come individuati nella Delibera Comitato Interministeriale per la Politica Agricola ed Alimentare del 6.4.1983.

Articolo 12 **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Articolo 13 **Versamenti**

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



Articolo 14
Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura calcolata con il tasso di interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi uguali o inferiori ad euro 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

Articolo 15
Sanzioni ed Interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 16
Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

IL DIRIGENTE

(f.to DE SIMONE Dott. IMMACOLATA)



Città di Fabriano
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

(Proposta n. 119 del 20/09/2012)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

()

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(f.to DE SIMONE Dott. IMMACOLATA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Il sottoscritto esprime parere //// in ordine alla regolarità contabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

////



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

Il Consiglio unanimemente, decide di trattare l'illustrazione, la richiesta di chiarimenti e la discussione del presente argomento unitamente alla illustrazione, richiesta di chiarimenti e discussione dell'argomento successivo ad oggetto "Adozione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 – modifica della Delibera di consiglio n. 53 del 26/07/2012";

ENTRA: Malefora – P. 24

ESCONO: Sindaco Sagramola, Balducci – P. 22

Il consigliere Urbani chiede che successivamente alla richiesta di chiarimenti e discussione si possa procedere ad una breve sospensione dei lavori per permettere una riunione dei consiglieri di minoranza per valutare la presentazione di eventuali emendamenti;

Posta in votazione, la richiesta del consigliere Urbani, viene accolta con 22 voti favorevoli (unanimità);

Illustra gli argomenti l'Assessore Tini;

Si prosegue con la richiesta di chiarimenti;

ENTRA: Balducci – P. 23

Si prosegue con la discussione e l'intervento dei consiglieri;

ENTRA: Sindaco Sagramola – P. 24

ESCONO: Pellegrini, Ottaviani – P. 22

Terminata la discussione alle ore 19.18 il Presidente procede alla sospensione programmata;

Alle ore 19.30 il Presidente invita il Segretario Generale a procedere con l'appello, dal quale risultano presenti 20 consiglieri, la seduta è validamente composta;

Risultano assenti: Crocetti, Girolametti, Malefora, Mattioli, Romagnoli;

è altresì presente il consigliere straniero aggiunto El Idrissi Abdessalam;

Quali scrutatori vengono confermati i consiglieri Meloni, Castriconi e D'Innocenzo;

Sono presenti gli assessori: Tini, Alianello, Balducci, Galli, Paglialonga, Saitta;

ENTRANO: Crocetti, Malefora, Mattioli – P. 23

Al banco della Presidenza, vengono presentati, da parte del consigliere Ottaviani, n. 3 emendamenti, conservati agli atti dell'Ufficio Consiglio;

ENTRA: Romagnoli – P. 24

L'emendamento classificato come n. 1 ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, viene posto in votazione e respinto con 9 voti favorevoli e 15 contrari (Sagramola, Balducci, Bonafoni, Castriconi, Crocetti, Giordani, Guidarelli, Leporoni, Malefora, Mattioli, Maloni, Pariano, Pellegrini, Sforza, Stroppa) espressi mediante sistema elettronico;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

Gli emendamenti classificati come n. 2 e n. 3 in considerazione del parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile, vengono ritirati dal proponente consigliere Ottaviani;

ESCE: Solari – P. 23

Successivamente, da parte dei consiglieri di minoranza, viene presentato un ordine del giorno, conservato agli atti dell'Ufficio Consiglio, che posto in votazione, mediante sistema elettronico, respinto con 8 voti favorevoli e 15 contrari (Sagramola, Balducci, Bonafoni, Castriconi, Crocetti, Giordani, Guidarelli, Leporoni, Malefora, Mattioli, Maloni, Pariano, Pellegrini, Sforza, Stroppa);

Si prosegue con le dichiarazioni di voto;

ESCE: Urbani – P. 22

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto "Modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)";

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole della 3^a Commissione Consiliare Area Economico-Finanziaria espresso nella seduta del 25 settembre 2012;

Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con 15 voti favorevoli, 7 contrari (Arcioni, D'Innocenzo, Leli, Ottaviani, Romagnoli, Rossi, Silvi) espressi mediante sistema elettronico;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "Modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)".

ENTRA: Urbani – P. 23

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con 15 voti favorevoli, 8 contrari (Arcioni, D'Innocenzo, Leli, Ottaviani, Romagnoli, Rossi, Silvi, Urbani) espressi mediante sistema elettronico;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000



Città di Fabriano
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del
27.09.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.
79

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
(PARIANO GIUSEPPE LUCIANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(ERNESTO BAROCCI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e per 15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1D.Lgs. 267/2000).

IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI
(RENATA BUSCHI)

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante;

La presente deliberazione è esecutiva per effetto dell'art. 134 comma 3^a D.Lgs. 267/2000, dopo il 10[^] giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Publicato a questo Albo Pretorio dal _____ al _____

Fabriano, _____

VISTO IL SEGRETARIO

Atto di Consiglio n. 79 del 27/09/2012